



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 3 dicembre 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 3 DICEMBRE 2015

1. Ricorso sig. BROGELLI PAOLO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 9 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 1 bis comma 1, e 10 comma 6, C.G.S. - nota n. 1408/62 pf14-15 del 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015)

2. Ricorso GSD INVICTA GR CALCIO GIOVANI

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 1 bis comma 1, e 10 comma 6, C.G.S. - nota n. 1408/62 pf14-15 del 5.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 7.11.2015)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, li accoglie parzialmente e per l'effetto:

- annulla la sanzione inibitoria al Sig. Brogelli Paolo;
- riduce la sanzione dell'ammenda alla Soc. GSD Invicta GR Calcio Giovani da €1.000,00 ad €300,00-

